



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3145 del 23/10/2026

OGGETTO: NIKOLLI S.R.L.. PROVVEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA MEDIANTE L'UTILIZZO DI IMPIANTI MOBILI AUTORIZZATI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER IL RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA SOPRAELEVATA LUNGOMARE CANEPA GALLERIA ROMAIRONE E SANITÀ NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 300,00.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3461_2026.docx

Hash:

59D184A8D519CCEFA63065E920C5BE9A50CF3EE92381A38CDA1ADB3869C03FB8C5E327C0DDF66B
920AFADA9F71ECB5CD6D0331A40D7A0458EA1815E6BF0EA564

Nome file allegato: R1.Tav4.02-26-140_pdfA_signed.pdf

Hash:

EE1A7E222B6D3F33F2AF5ADAC4DCFDB62728287902B8FE6FF5465BAC66C462B94C194C4594A4E31
F5623D95422D918B2F6E6E8204021140BDC5D4D4B3F8B10C1

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3145/2026

Oggetto: NIKOLLI S.R.L.. PROVVEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA MEDIANTE L'UTILIZZO DI IMPIANTI MOBILI AUTORIZZATI DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER IL RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA SOPRAELEVATA LUNGOMARE CANEPA GALLERIA ROMAIRONE E SANITÀ NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 300,00.

In data 23/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti altresì

il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, e la L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione dello stesso, cd "Decreto Semplificazioni 2" o "Decreto Recovery" recante "Misure in materia di rifiuti, bonifiche dei siti contaminati, valutazione di impatto ambientale, appalti pubblici, energie rinnovabili" che all'art. 35, comma 1, lett. I-bis), ha modificato integrandolo l'Allegato IV, punto 7, lettera zb), alla Parte II



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di e ss.mm.ii. ed in particolare il regime delle esclusioni in materia di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dettagliato nello stesso articolo;

il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14;

il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";

il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;

il D.M. 28 giugno 2024 recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali", che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012 recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 18/99";

la Delibera della Giunta Provinciale n. 183 del 6 dicembre 2011 ad oggetto "Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e trasporti";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014/2012;

Premesso che la Città Metropolitana di Milano, con A.D. 8811/2025 del 13/10/2025, ha autorizzato all'esercizio l'impianto mobile di trattamento rifiuti marca SANDVIK, modello QJ241, matricola n.10279;

Ritenuto che per l'ottenimento di materiali non più qualificati come rifiuti (End of Waste – EoW) nell'ambito della presente campagna le operazioni di recupero possano essere effettuate secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo dell'impianto mobile sopracitato;

Vista la nota assunta al protocollo di Città Metropolitana con n. 61387 del 08/10/2026 con cui Nikolli S.r.l., con sede legale in Piazza Santo Stefano 6, Milano, ha presentato comunicazione per lo svolgimento di una campagna per il recupero rifiuti derivanti dalla demolizione della Galleria



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Romairone e Sanità, nel Comune di Genova, tramite l'utilizzo dell'impianto mobile sopracitato di proprietà della stessa Società;

Vista la nota prot. n. 64160 21/10/2026 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza presentata ed è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e il referente tecnico per l'istruttoria;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il domicilio digitale dell'amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Viste le note assunte al protocollo con n. 61387, 61388 del 08/10/2026 e 61493 del 09/10/2026 con cui la Società ha trasmesso la documentazione necessaria;

Atteso che dalla documentazione agli atti risulta quanto segue

il sito in cui saranno svolte le attività è situato tra il quartiere Sampierdarena ed il porto di Genova, in corrispondenza della rampa di collegamento tra il lungomare Giuseppe Canepa e la sopraelevata SS1; nello specifico è prevista la demolizione di un tratto della rampa della SS1 – Via Aurelia, attività funzionale alla realizzazione del "Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova";

sarà utilizzato il seguente impianto di frantumazione:

Impianto di frantumazione	SANDVIK
Modello	QJ241
Matricola	10279
Potenzialità di trattamento	da 150 a 250 t/h
Titolo di disponibilità	proprietà Nikolli S.r.l.
Operazioni autorizzate	recupero rifiuti non pericolosi (R5)
Riferimenti autorizzativi	A.D. della Città Metropolitana di Milano n. 8811 del 13/10/2025

la campagna di trattamento avrà le seguenti caratteristiche:

- la quantità di rifiuti da trattare è stata stimata pari a 5.000 m³ corrispondenti a 10.600 t considerando un peso specifico di 2 t/m³;
- la quantità massima giornaliera di rifiuti trattata sarà pari a circa 600 t/g;
- la campagna di frantumazione avrà una durata inferiore a 90 giorni;
- sarà trattata la seguente tipologia di rifiuti: EER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*;

i rifiuti in attesa di trattamento saranno stoccati in cumuli di circa 2.500-3.000 m³ nelle aree identificate nella planimetria riportata in Allegato 1;

il materiale in uscita dall'impianto in attesa di verifica analitica sarà stoccato in cumuli nelle aree indicate in planimetria, ove sarà eseguito il campionamento ed il deposito dello stesso fino al ricevimento degli esiti analitici;

le verifiche di conformità da eseguirsi per ogni lotto di aggregato recuperato prevedono:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- analisi di conformità ai parametri e limiti previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024, terza colonna (per il riutilizzo di cui all'Allegato 2 punto a) o, in alternativa, quarta colonna (per il riutilizzo di cui all'Allegato 2, punti b e d);
- analisi di conformità ai parametri e limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024;
- prove geotecniche ai fini della marcatura CE secondo la Norma UNI 13242 per gli scopi previsti;

a valle del ricevimento degli esiti analitici/attestazioni di cui sopra gli EoW potranno rimanere nella medesima area in attesa del successivo riutilizzo o essere trasportati al sito di reimpiego individuato, in caso di non conformità saranno invece allontanati dal cantiere come rifiuto;

i rifiuti che potranno essere prodotti dall'attività di demolizione dei fabbricati richiamati nella comunicazione, ma non oggetto della campagna di recupero, potranno eventualmente contenere le frazioni estranee, presumibilmente costituite dalle seguenti tipologie di rifiuti:

- 170201 legno;
- 170203 plastica;
- 170405 ferro e acciaio;

le frazioni estranee di rifiuti decadenti dall'attività di frantumazione (in uscita dal frantoio) saranno presumibilmente costituite, in prima ipotesi, dal codice EER prevalente 191202 - metalli ferrosi e verranno stoccate in appositi cassoni scarrabili posizionati nell'area di lavorazione, per un quantitativo massimo di 20 tonnellate, in attesa dell'avvio ad idonei impianti autorizzati;

tutti i cumuli depositati nell'area di trattamento saranno identificati da idonea cartellonistica e le movimentazioni tracciate;

Ritenuto che alle 20 tonnellate di rifiuto con codice EER 191202 stimate in uscita dall'impianto dalla Società possa essere associato un volume massimo pari a 40 m³;

Atteso che

sulla base dei quantitativi comunicati e della durata massima della campagna di recupero, ai sensi dell'art. 35 del D.L. 77/2021 recante "Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare", comma 1, lettera I-bis, che ha modificato l'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo ai "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano", integrando il punto zb), relativo agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 t/g, la campagna in oggetto non deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. da parte del competente Settore della Regione Liguria;

la comunicazione della campagna presentata da Nikolli S.r.l. risulta completa di copia dell'attestazione di versamento (effettuato in data 02/10/2026) di € 300,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Dato atto

che l'istruttoria, che costituisce presupposto del presente atto, inserita nell'apposito fascicolo informatico con prot. n. 64186 del 21/10/2026, è stata svolta dalla Dott.ssa Chiara Pasolini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

che la relazione istruttoria prot. n. 64186 del 21/10/2026 costituisce anche la chiusura del procedimento per il comparto rifiuti;

Atteso che alla data della chiusura dell'istruttoria del 21/10/2026 non sono pervenute osservazioni;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

DISPONE

A) di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti prescrizioni integrative relative all'effettuazione di una campagna di durata inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza del termine a far data dalla comunicazione di inizio campagna, per il recupero rifiuti (attività R5), mediante l'impianto mobile di trattamento marca SANDVIK, modello QJ241, matricola n.10279, di proprietà di Nikolli S.r.l., derivanti dalla demolizione della Sopraelevata Lungomare Canepa nel Comune di Genova:

- 1) nell'ambito della campagna è autorizzato il recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione della sopraelevata Lungomare Canepa nel Comune di Genova;
- 2) la campagna non potrà avere durata superiore a 90 gg. complessivi naturali e consecutivi;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 3) nell'impianto di frantumazione utilizzato nell'ambito della campagna potranno essere trattati i rifiuti identificati dal codice EER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;
- 4) l'attività di trattamento dovrà aver essere svolta nelle aree delimitate e indicate nella planimetria riportata in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) durante la campagna non potranno essere trattate più di 600 t/giorno di rifiuti;
- 6) i rifiuti e il materiale frantumato, se mantenuto in cumuli per un periodo superiore alle mere esigenze tecnico-logistiche, dovranno essere gestiti in modo tale da non determinare percolamenti a causa delle precipitazioni atmosferiche, impiegando dispositivi di copertura temporanea anche mobili o ricoverando il materiale sotto tettoia o al chiuso;
- 7) le registrazioni dei rifiuti trattati mediante l'impianto in questione dovranno consentire la verifica del quantitativo trattato giornalmente tramite trattamento meccanico. A tal fine potrà essere utilizzato, in aggiunta al registro di carico e scarico rifiuti, un registro di impianto. Si evidenzia inoltre che i rifiuti oggetto di frantumazione mantengono la qualifica di rifiuti fino all'emissione della relativa dichiarazione di conformità a condizione che siano state effettuate tutte le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto; dovranno pertanto essere mantenuti separati i lotti di rifiuti in attesa di qualifica dal materiale configurato come EoW;
- 8) durante le operazioni di movimentazione e di triturazione dei rifiuti dovranno essere messe in atto modalità atte ad evitare la dispersione di polveri e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- 9) preventivamente alla triturazione dovrà essere effettuata una selezione dei materiali estranei quali metalli, plastica, legno ecc.; tali rifiuti dovranno essere adeguatamente stoccati in attesa di essere recuperati e/o smaltiti secondo la normativa vigente;
- 10) i rifiuti originati dall'attività di trattamento dei rifiuti da demolizione, quindi in uscita dal frantoio, dovranno essere stoccati adottando le stesse modalità tecnico-operative previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 185 bis dello stesso decreto;
- 11) i rifiuti esitanti dal trattamento di frantumazione, e non destinati alla produzione di End of Waste, nella fattispecie il codice EER 191202, dovranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo di 40 m³;
- 12) l'eventuale trattamento di rifiuti differenti da quelli di cui al punto 1) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova e comporterà la modifica del presente atto;
- 13) le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere formulate tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Professionista abilitato. Le stesse dovranno essere conservate in carico alla Società per 5 anni e dovranno essere messe a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti. Inoltre, dovranno dar conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
 - nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
 - i limiti di concentrazione applicabili al caso;
 - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio. In alternativa all'utilizzo di certificati analitici, potranno essere utilizzati rapporti di prova purché accompagnati da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da Professionista abilitato. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Professionista abilitato;
- 14) prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova e, per conoscenza, ad ARPAL, la data di inizio campagna;
- 15) prima dell'inizio dell'attività dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di 3.381.271,50 € (corrispondenti al trattamento di 600 t/g), comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
 - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
- 16) l'entità della garanzia di cui al punto precedente potrà essere ridotta del 40% con un importo ricalcolato pari a 2.028.762,90€ poiché la Società ha inviato alla Città Metropolitana l'attestazione della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004;
- 17) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
- 18) l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 16), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;

- 19) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
 - 20) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
 - 21) la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione e senza eccezioni;
 - 22) ai fini dei controlli di competenza di Città Metropolitana di Genova, nonché dello svincolo della fideiussione stipulata a garanzia della campagna, che dovrà richiesto tramite apposita istanza in regola con le norme sul bollo, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova la seguente documentazione:
 - relazione di fine lavori corredata da relativa documentazione fotografica;
 - registro di carico/scarico rifiuti attestante le attività di recupero/smaltimento effettuate;
 - IV copia dei FIR relativi ai rifiuti in uscita dall'impianto;
 - dichiarazioni di conformità degli EoW prodotti;
 - precisazioni sul destino degli EoW prodotti (recupero in sito, commercializzazione, giacenza residua in sito ecc.) fornendo documentazione esplicativa al riguardo;
 - documentazione fotografica esplicativa sulle attività svolte e sullo stato del sito a fine campagna;
 - 23) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente campagna una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
- B) di introitare la somma di € 300,00 versata da Nikolli S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

RAMMENTA

sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nell'A.D. 8811 del 13/10/2025 autorizzativo dell'impianto mobile che qui si intendono integralmente richiamate;

le prescrizioni integrative rilasciate con il presente atto si riferiscono alla sola attività di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

frantumazione rifiuti con impianto mobile (R5) e non sono volte a normare la gestione dei rifiuti pretrattamento;

per quanto non previsto dal presente atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri, resta comunque obbligo della Società attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione rifiuti;

i registri di carico e scarico rifiuti devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 148/1998 e ss.mm.ii. e future norme sopravvenute con particolare riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 188 bis e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento sistemi di tracciabilità dei rifiuti RENTRI) e ss.mm.ii.;

i formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti devono essere gestiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 145/1998 e ss.mm.ii. e future norme sopravvenute con particolare riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 188 bis e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (Regolamento sistemi di tracciabilità dei rifiuti RENTRI) e ss.mm.ii.;

la Società dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, di igiene pubblica, prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

INVIA

copia del presente atto a:

- Nikolli S.r.l.;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- A.T.S. Liguria;
- Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione per lo svolgimento della campagna in oggetto del 08/10/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**

Legenda:			
		Confine area lavorazione per recupero inerti	
		Area lavorazione frantoio	
		Area di deposito cumuli rifiuti da avviare a trattamento	
		Area di deposito cumuli inerti uscita impianto, in attesa di conferma analitica	
		Area di deposito cassoni per rifiuti decadenti dall'attività di recupero	
		Area di deposito cumuli materiali conformi (EoW), in attesa di utilizzo	
Committente:		Nikolli S.r.l.	
Progetto:		Tunnel subportuale urbano di attraversamento della Città di Genova - LOTTO A	
R1. 02-26-140		Relazione tecnica campagna di recupero rifiuti derivanti dalla demolizione sopraelevata lungomare Canepa mediante impianto mobile ai sensi del D.lgs. 152/2006 art. 208 c. 15 e DDG 8405/2025	
Titolo:		Planimetria di dettaglio area trattamento rifiuti	
Scala		varie	
Formato		A3	
			
Rev.:		0	
Data:		Set 26	
Disegnato da:		RCA	
Verificato da:		ATU	
Approvato da:		AGU	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Tecnico Rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera

Oggetto: NIKOLLI S.R.L.. PROVVEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA MEDIANTE L'UTILIZZO DI IMPIANTI MOBILI AUTORIZZATI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER IL RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA SOPRAELEVATA LUNGOMARE CANEPA GALLERIA ROMAIRONE E SANITÀ NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 300,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	300,00					176	2026		
Note: reversale n. 20669/2026													
TOTALE ENTRATE:				+	300,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 28/10/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**